

IL CAPO DI GABINETTO

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome
Via del Tritone, 142 ROMA

e, p.c.: Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio Viale C. Colombo, 44
ROMA

Oggetto: Decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante modifiche al Decreto 28 luglio 2005 in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

Ai fini di acquisire la prescritta intesa della Conferenza Stato-Regioni, si trasmette il decreto ministeriale in oggetto, emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare".

Si precisa, al riguardo, che per lo stesso provvedimento è stato acquisito il previsto concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Raffaele LAURO



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

MOD. 26 A

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, 28 luglio 2005, recante "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (nel seguito: il decreto 28 luglio 2005), adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, emanata in attuazione dell'articolo 9 del decreto 28 luglio 2005;

CONSIDERATO l'elevato interesse per la conversione fotovoltaica della fonte solare, evidenziato dal fatto che, sulla base dell'esame preliminare delle domande inoltrate al soggetto attuatore entro il 30 settembre 2005, la potenza cumulativa di tutti gli impianti per i quali è stata presentata domanda di ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, è risultata superiore a 100 MW, eccedendo quindi il limite di potenza cumulativa incentivata fissata dal medesimo decreto 28 luglio 2005;

RITENUTO opportuno procedere ad un incremento della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005 e a un aggiornamento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare entro il 2015;

RITENUTO opportuno altresì introdurre limiti massimi annui di potenza nominale degli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 2005, allo scopo di assicurare la disponibilità di incentivi per un periodo sufficiente a consentire la pianificazione degli interventi, anche di natura industriale;

RITENUTO di dover modificare il tasso di riduzione annua delle medesime tariffe per gli impianti per i quali la domanda di accesso alle stesse tariffe è inoltrata negli anni successivi al 2006, allo scopo di stimolare investimenti industriali per la riduzione dei costi dell'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della radiazione solare;

RITENUTO opportuno, sulla base della preliminare esperienza maturata, procedere ad alcuni ulteriori aggiornamenti e a talune precisazioni del decreto 28 luglio 2005;

CONSIDERATA l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del

emana il seguente

decreto

Articolo 1

(Incremento dell'obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare)

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 28 luglio 2005, è incrementato a 500 MW.

Articolo 2

(Incremento del limite massimo di potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione)

1. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto 28 luglio 2005 è incrementato a 300 MW.
2. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 28 luglio 2005 è incrementato a 220 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 2, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 40 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.
3. Il limite di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto 28 luglio 2005 è incrementato a 80 MW. In ogni caso, le tariffe di cui all'articolo 6, comma 3, sono riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale di 15 MW per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 inclusi.

Articolo 3

(Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005)

1. Nell'articolo 7, comma 1, le parole "Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: " Nel periodo intercorrente tra il 1 ° e il 31 marzo, l' I e il 30 giugno, l' I e il 30 settembre, l' I e il 31 dicembre di ciascun anno".
2. Nell'articolo 7, comma 1, la frase "Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda è allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9" è sostituita dalla seguente: "Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda è allegata dichiarazione del soggetto responsabile, recante impegno a costituire e far pervenire al

- soggetto attuatore la cauzione definitiva di cui al comma 9, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, qualora detta comunicazione comporti il diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto. L'assenza della predetta dichiarazione comporta l'inammissibilità della domanda".
3. Nell'articolo 7, comma 4, dopo le parole "fino al" sono aggiunte le seguenti: "limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il".
 4. Nell'articolo 7, comma 5, dopo le parole "tariffa incentivante richiesta, nel" sono aggiunte le seguenti: "limite massimo di potenza nominale annua e fermo restando il".
 5. Nell'articolo 7, comma 6, dopo le parole "potenza nominale" sono aggiunte le seguenti "annua o".
 6. Il comma 10 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente "La mancata costituzione o il mancato ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della cauzione nei termini di cui al comma 9 ed entro la scadenza indicata al comma 1 comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti"
 7. Al termine dell'articolo 4, comma 3, è aggiunta la seguente frase: "In particolare, i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma ISO/IEC 17025, da parte di un organismo di accreditamento membro di EA (European Accreditation Agreement)."
 8. Nell'articolo 7, comma 5, le parole "della data di inoltro" sono sostituite dalle seguenti "dell'ordine temporale di ricevimento, da parte del soggetto attuatore, ".
 9. Nel comma 4 dell'articolo 12 le parole "Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "Entro i medesimi termini di cui all'articolo 7, commi 4 e 5".
 10. Nel comma 4 dell'articolo 12 le parole ", a solo scopo informativo," sono cancellate.
 11. Al termine del comma 4 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente frase: " Le domande di cui all'articolo 7, comma 1, possono essere presentate solo per le tipologie di impianti per i quali il valore reso noto dal soggetto attuatore risulta positivo."
 12. Nell'allegato I dopo il capoverso "CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;" è aggiunto il seguente capoverso: "CEI EN 61646 (82-12): `Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo. L'impiego di tali moduli è tuttavia consentito solo se non collocati al suolo, e solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata da persone giuridiche. Il soggetto responsabile è tenuto ad allegare alla domanda di cui all'articolo 7, comma 1, dichiarazione attestante il rispetto delle predette condizioni, a pena l'inammissibilità della domanda stessa".
 13. Nell'articolo 5, comma 2, lettera b), le parole "è decurtato del 2 %" sono sostituite dalle seguenti: "è decurtato del 5 %".
 14. Nell'articolo 6, comma 2, lettera b), le parole "è decurtato del 2 %" sono sostituite dalle seguenti: "è decurtato del 5 %".
 15. Nell'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole "è decurtato del 2 %" sono sostituite dalle seguenti: "è decurtato del 5 %".

Articolo 4

(Precisazioni e ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005)

1. L'articolo 6, comma 6, è sostituito dal seguente: "L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), all'art. 6, comma 2, lettera b), e all'art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat".

2. Nell'articolo 5, comma 2, dopo le parole "ha diritto," sono inserite le seguenti: "nel limite dell'energia elettrica resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile in applicazione della disciplina richiamata al comma 1, e".
3. Nell'articolo 10, comma 3, le parole "per la cui realizzazione siano stati concessi" sono sostituite dalle seguenti: "per la cui realizzazione siano stati o siano concessi".
4. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
 - i) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto,

3

mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j;"

5. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"k) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;"
6. Al termine della lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente frase : "per i soli interventi di potenziamento su impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in regime di scambio secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;"

Articolo 5

(Precisazioni e errata corrige)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti che non rispettano o non ricadono tra le tipologie contemplate nelle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono accedere alle incentivazioni previste dallo stesso decreto.
2. Nell'allegato 1, le parole "comma 1" sono sostituite con le seguenti: "comma 3,".

Articolo 6

(Attività di informazione)

1. Date le caratteristiche singolari della tecnologia fotovoltaica e dei potenziali soggetti interessati all'accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetto attuatore di cui all'articolo 9 del medesimo decreto promuove azioni e campagne informative finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico e le relative modalità di accesso alle tariffe incentivanti fissate dallo stesso decreto 28 luglio 2005.

Articolo 7
(Applicazione)

1. Le modifiche e integrazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005.
2. Le modifiche e integrazioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 si applicano alle domande inoltrate successivamente al 31 dicembre 2005.
3. Le domande inoltrate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 luglio 2005 e il 31 dicembre 2005, eventualmente non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti in ragione dell'esaurimento dei limiti di potenza nominale cumulativa di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del medesimo decreto 28 luglio 2005, hanno priorità di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'articolo 2.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO